

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno _____ del mese _____, in San Bassano nella sede Comunale;

PREMESSO che:

- L'art. 14 del nuovo CCNL regioni- autonomie locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- Il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principi contenuti nelle convenzioni;
- Le Amministrazioni di San Bassano e Cappella Cantone intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Cappella Cantone di n. 1 unità di personale dipendente al Comune di San Bassano in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti;

TRA

Il Comune di San Bassano, rappresentato in questo atto dal Sindaco, Comm. Giuseppe Papa, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di San Bassano, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale N. _____ del _____;

E

Il Comune di Cappella Cantone, rappresentato in questo atto dal Sindaco, Francesco Monfredini, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Cappella Cantone, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale N. 43 del 22/10/2020;

DATO ATTO che a norma dell'art.14 del CCNL del 22.01.2001 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli enti e previo assenso dell'ente di appartenenza";

SI STABILISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART.1
Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Cappella Cantone, del dipendente Geom. Carlo Bolzoni, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di San Bassano in qualità di istruttore direttivo, categoria D, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di mansioni afferenti il loro profilo professionale presso il Comune di Cappella Cantone o secondo l'organizzazione nello stesso vigente.

ART.2

Durata

La presente convenzione decorrerà dal 1.10.2020 fino al 31.12.2022.

ART.3

Tempo di lavoro e assegnazione

Il dipendente Geom. Carlo Bolzoni presterà servizio presso il Comune di Cappella Cantone per un tempo di lavoro pari a 6 (sei) ore settimanali, pari al 16,66% (1/6) dell'orario di lavoro (e quindi presso il Comune di San Bassano per le rimanenti 30 (trenta) ore settimanali pari al 83,34% (5/6) dell'orario di lavoro.

L'orario di servizio da prestarsi presso il Comune convenzionato di Cappella Cantone sarà di norma articolato nella giornata di giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

L'articolazione dell'orario di lavoro sopra indicata è solamente indicativa in quanto il predetto dipendente, fermo restando il monte ore complessivo mensile da prestare in ciascun Ente, potrà articolare detto orario in base alle comprovate esigenze di servizio.

ART.4

Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di San Bassano, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

ART. 5

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento del lavoratore;
2. Trattamento accessorio a norma di contratto;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Gli Enti contraenti hanno convenuto di confermare per la durata della convenzione, l'indennità corrisposta nella misura annua di € 2.400,00, oltre all'indennità di risultato che saranno a carico del Comune di Cappella Cantone.

ART. 6

Riparto degli oneri finanziari

I rapporti finanziari fra i Comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione degli oneri con riferimento all'apporto temporale di cui ogni Ente fruisce.

Ogni Ente provvederà autonomamente a liquidare gli eventuali compensi dovuti per lavoro straordinario, indennità di missione, rimborso spese di accesso nonché eventuali altre indennità previste dai propri Regolamenti. Tali compensi non rientreranno tra gli oneri da ripartire.

Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente:

- » **Comune di San Bassano: 83,34% (5/6) dell'orario di lavoro (30 ore settimanali)**
- » **Comune di Cappella Cantone: 6,66% (1/6) dell'orario di lavoro (6 ore settimanali)**

Si stabilisce che ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere.

Il Comune di San Bassano, capo-convenzione, provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e produrrà entro il mese successivo al termine della Convenzione il

rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto.

Il Comune convenzionato di Cappella Cantone verserà al Comune di San Bassano entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione il 50% della somma presunta dovuta ed iscritta nel proprio bilancio.

Il saldo sarà effettuato a seguito del rendiconto conclusivo della gestione di ciascun anno.

Eventuali contributi e/o trasferimenti dallo Stato e dalla Regione eventualmente concessi al Comune Capo Convenzione per il funzionamento della Convenzione stessa, saranno detratti dal totale delle spese sostenute soggette a riparto.

ART.7

Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di San Bassano che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Cappella Cantone.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di San Bassano con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di San Bassano, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Cappella Cantone.

ART.8

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo posta elettronica certificata di almeno 60 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 9

Definizione delle controversie

L' eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio arbitrale composto da tre membri: i Segretari Comunali degli Comuni interessati e un terzo soggetto nominato in via congiunta dai Comuni stessi.

ART. 10

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Regioni – autonomie locali nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di San Bassano
(Comm. Giuseppe Papa)

Il Sindaco del Comune di Cappella Cantone
(Francesco Monfredini)

Per accettazione:
Il dipendente
Geom. Carlo Bolzoni
